

## PROCEDIMENTO

La fornitura degli ausili è a carico del Servizio Sanitario Nazionale.

Il procedimento per ottenerne l'erogazione è il seguente:

- La **prescrizione** di un medico specialista.
- L'**autorizzazione** alla fornitura da parte dell'Azienda Sanitaria di residenza dell'assistito. In caso di prima fornitura, l'autorizzazione deve essere rilasciata entro venti giorni dalla richiesta, in mancanza vige il silenzio - assenso.
- La **fornitura** dell'ausilio, nel rispetto dei tempi di consegna indicati dal Regolamento di cui al Decreto Ministeriale n. 332/1999 all'Allegato 2.
- Il **collaudo** da parte del medico prescrittore.

L'elenco degli ausili prescrivibili a carico del Servizio Sanitario Nazionale è contenuto nell'Allegato 1 al D.M. 332/1999.

Possono essere forniti anche ausili non inclusi nel cosiddetto Nomenclatore, purché siano **riconducibili per omogeneità funzionale** ad uno degli strumenti ivi previsti.

L'Azienda Sanitaria deve garantire la perfetta funzionalità e sicurezza degli ausili: deve quindi procedere alle **riparazioni e sostituzioni** necessarie. Se il dispositivo è ancora coperto da

	<p>garanzia (i termini di garanzia sono anch'essi indicati nel già citato Allegato 2), deve provvedervi la ditta fornitrice.</p> <p>Un'importante disposizione del D.M. 332/1999 prevede che, in casi particolari, per <b><i>soggetti affetti da gravissime disabilità</i></b>, l'Azienda Sanitaria <b><i>può</i></b> autorizzare la fornitura di dispositivi non inclusi negli elenchi del nomenclatore, sulla base di criteri fissati dal Ministro della Sanità.</p> <p>Ancora il D.M. 332/1999 dispone che, qualora l'ausilio sia prescritto, per motivi di <b><i>necessità e urgenza</i></b>, nel corso di un <b><i>ricovero presso strutture sanitarie accreditate pubbliche o private, ubicate fuori dal territorio dell'Azienda Sanitaria di residenza dell'assistito</i></b>, la prescrizione è inoltrata dall'Unità di ricovero all'Azienda di residenza, che rilascia l'autorizzazione tempestivamente, anche a mezzo fax. In caso di silenzio dell'Azienda Sanitaria, trascorsi cinque giorni dal ricevimento della prescrizione, l'autorizzazione si intende concessa.</p>
--	--

<p><b>TEMPI MINIMI DI RINNOVO</b></p>	<p>Il D.M. 332/1999 indica altresì dei tempi minimi (Allegato 2), prima del decorso dei quali non è possibile ottenere la fornitura di un nuovo ausilio, in sostituzione di quello precedentemente concesso. Esistono però eccezioni a tale regola, essa infatti non si applica:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ai <i>minorenni</i>.</li> <li>• In caso di particolari <i>necessità terapeutiche o riabilitative</i> o in caso di <i>modificazioni dello stato psicofisico</i>.</li> <li>• In caso di <i>smarrimento, rottura accidentale, particolare usura o impossibilità della riparazione</i>. In questo caso, però, per una sola volta.</li> </ul>
<p><b>CARROZZINE</b></p>	<p>La "carrozzina ad autospinta con due mani sulle ruote posteriori pieghevole o a telaio rigido riducibile superleggera" (cosiddetta <i>carrozzina superleggera</i>, codice ISO 12.21.06.060) può essere prescritta ad "adulti invalidi e minori di anni 18 non deambulanti che svolgono un'intensa attività esterna". Essa è alternativa alle altre carrozzine con codice ISO 12.21.06, cioè le carrozzine pieghevoli ad autospinta.</p> <p>La "<i>carrozzina elettrica</i> per uso esterno" (codice ISO 12.21.27.009) può essere prescritta ad "adulti invalidi e minori di anni 18 non deambulanti per uso su reti viarie con asperità o pendenze tali</p>

	<p>da comportare un impegno severo degli organi meccanici ed elettrici". Essa è alternativa alla "carrozzina elettrica per uso interno/esterno" (codice ISO 12.21.27.006).</p> <p>Non c'è quindi incompatibilità per la fornitura contemporanea di carrozzine superleggere e carrozzine elettriche.</p> <p>Il D.M. 332/1999 parla inoltre di "<b>simultaneità</b>", con riferimento agli ausili per la mobilità e la posizione seduta, precisando che: "ciascun ausilio, particolarmente se allestito con dispositivi aggiuntivi e complementari, ha una funzione ben definita e diversa da altro simile o non, è quindi ammessa la prescrizione, anche <b>simultanea</b>, di ausili, a condizione che abbiano finalità riabilitativa o di recupero differenziata". Tale disposizione consente di prescrivere anche tipi diversi di carrozzine, a condizione che vi sia un programma riabilitativo motivato.</p>
--	--